

Newsletter n. 22 del 3 Luglio 2017

1. RIFORMA SOCIETA' PARTECIPATE - Pubblicato il decreto integrativo e correttivo del Testo unico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, il **Decreto-Legislativo 19 agosto 2017, n. 100**, recante "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**".

Il provvedimento – **in vigore dal 27 giugno 2017** - risponde a una duplice esigenza: da un lato, quella di **dare completa attuazione alla legge delega n. 124/2015**, che prevedeva la possibilità per il Governo di perfezionare il D.Lgs. n. 175/2016 attraverso decreti correttivi da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo; dall'altro, quella di **adeguamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle legge delega (124/2015), nella parte in cui era ivi disciplinata la modalità procedurale di adozione dei decreti attuativi della riforma.

In questa prospettiva è stato dunque adottato il D.Lgs. n. 100/2017, con cui, oltre a sanare il difetto procedurale rilevato dalla Corte, acquisendo l'intesa della Conferenza unificata sul testo di cui al D.Lgs. n. 175/2016, sono state introdotte alcune **correzioni e integrazioni** tese a migliorare la disciplina unica in materia di società partecipate, a distanza di circa un anno dalla sua entrata in vigore.

Il decreto correttivo ha previsto, agli articoli 15, 16 e 17, la proroga, rispettivamente:

- del **termine per la ricognizione delle partecipazioni pubbliche**: viene **prorogato al 30 settembre 2017** il termine entro il quale ciascuna amministrazione è tenuta ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute, ai fini della c.d. revisione straordinaria delle partecipazioni prevista all'art. 24 del Testo Unico (*art. 15, recante modifiche all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016*);

- del **termine per la ricognizione del personale**: viene **prorogato al 30 settembre 2017** il termine entro il quale ciascuna società a controllo pubblico è tenuta ad effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze e dare attuazione a quanto previsto dall'art. 25 del Testo Unico (*art. 16, recante modifiche all'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016*);

- del **termine di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico**: viene **prorogato al 31 luglio 2017** il termine entro il quale le società a controllo pubblico hanno l'onere di adeguare i propri statuti alle disposizioni introdotte con il Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (*art. 17, recante modifiche all'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016*).

Modificato l'art. 11 sugli organi amministrativi delle società partecipate: il nuovo comma 3 prevede che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo» di cui agli artt. 2409-*octies* ss. Del Codice civile.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n.100/2017- clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n.175/21016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 clicca qui.](#)

2. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Pubblicati gli Obiettivi di accessibilità 2017 - Aumentate del 70% le amministrazioni che hanno inviato i piani - Scuole e Comuni gli enti più attivi

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) comunica che sono aumentate **le amministrazioni pubbliche che hanno pubblicato gli obiettivi di accessibilità per il 2017**, con una presenza importante degli Istituti d'Istruzione (78%, pari al 40% del totale nazionale).

Tra le Regioni, le più rappresentative sono Lombardia, Campania e Sicilia.

Oltre la metà degli obiettivi pubblicati riguarda:

- il miglioramento del sito web istituzionale (57%);
- l'organizzazione del lavoro;
- la creazione di siti web tematici e le reti intranet.

Aumenta l'interesse anche per l'**adeguamento alle linee guida di design dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni**.

AgID - secondo quanto previsto dalla normativa vigente- coordina una serie di azioni di assistenza e monitoraggio in tema di accessibilità dei siti web. Gli interventi specifici di questi obiettivi riguardano in particolare:

- *la conformità ai requisiti di accessibilità dell'Allegato A del D.M. 8 luglio 2005;*
- *il miglioramento di moduli e formulari;*
- *l'accessibilità dei documenti pdf.*

Ricordiamo che gli "Obiettivi di accessibilità 2017" sono pubblicati all'interno della applicazione web - realizzata dall'AgID in seguito alla circolare n.1/2016 - al fine di agevolare la loro pubblicazione da parte delle amministrazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

Il comma 7 dell'articolo 9 del D.L. n. 179/2012, in un'ottica di trasparenza, stabilisce, infatti, che entro il 31 marzo di ogni anno, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web "**gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente**".

Nella citata circolare n. 1/2016, al fine di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l'AGID ha predisposto due strumenti:

1) un "**Questionario di autovalutazione**": è uno strumento, ad uso esclusivamente interno, che le Amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario possono fornire un quadro delle criticità esistenti ed essere utilizzati per predisporre una checklist utile per la definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.

2) un'**applicazione on-line** denominata "**Obiettivi accessibilità**" (corredata da specifico manuale d'uso), che permette a ciascuna Amministrazione di:

- *compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato, lasciando comunque l'Amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;*
- *predisporre una pagina html che contiene il link generato e visualizzato dall'applicazione on-line.*

Ricordiamo che l'Allegato I alla delibera ANAC n. 50/2013 ha precisato che la pagina html va inserita nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Altri contenuti*".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2016 e consultare gli Obiettivi di accessibilità 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco degli Enti che hanno pubblicato gli obiettivi per gli anni 2016 e 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Allegato I alla delibera ANAC n. 50/2013 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente all'applicazione "Obiettivi di accessibilità" clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello A del Questionario di autovalutazione clicca qui.](#)

3. CAMERE DI COMMERCIO - Pubblicato il nuovo decreto direttoriale con i dati sulle attività economiche 2016

Con il **decreto direttoriale 23 giugno 2017** è stata disposta la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, dei dati forniti dalle Camere di Commercio, ai sensi del decreto 4 agosto 2011, n. 155, art. 3, comma 5, relativi ai parametri "**numero delle imprese**", "**indice di occupazione**", "**valore aggiunto**", "**diritto annuale**".

Ricordiamo che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011), dà attuazione alla nuova formulazione dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010, definendo il **procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei consigli delle Camere di Commercio**, tenendo conto dei quattro parametri individuati dalla legge stessa.

I dati relativi al **numero delle imprese** di ciascuna circoscrizione territoriale, per i settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, dell'artigianato e per gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale - individuati secondo la classificazione ATECO 2007 - sono elaborati dalle Camere di Commercio utilizzando il Registro delle imprese e il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)..

Il dato relativo all'**indice di occupazione** è determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall'Istituto nazionale di statistica.

Il dato relativo al **valore aggiunto** provinciale, che indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori è determinato sulla base delle stime effettuate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Il dato del **diritto annuale** riscosso è determinato, da ciascuna Camera di Commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I dati come sopra individuati sono elaborati con l'assistenza dell'Unione italiana delle Camere di Commercio e comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di servizi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale di statistica e l'Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale e delle allegate tabelle dati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 155/2011 clicca qui.](#)

4. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO - Pubblicato il Massimario dei ricorsi gerarchici 2017 aggiornato al 23 giugno

In data 26 giugno 2017, è stata pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico la redazione aggiornata del "**Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti**", redatto a cura del Dirigente della Divisione VI - Registro delle imprese, Dr. Marco Maceroni.

Si tratta della **edizione aggiornata 2017/1**, un corposo documento di 521 pagine, che raccoglie tutte le decisioni assunte - dal 2008 ad oggi - dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ricorsi gerarchici proposti dagli interessati nei casi di **diniego di iscrizione** nel Ruolo o di **cancellazione** dal medesimo, oppure nei casi di **applicazione di sanzioni disciplinari** da parte delle Camere di Commercio.

Oltre ai ricorsi gerarchici, il massimario raccoglie anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato e i ricorsi alla Magistratura.

I ricorsi riguardano gli **agenti di affari in mediazione** (da pagina 24 a 314); gli **agenti e rappresentanti di commercio** (da pagina 315 a 375) e i **periti ed esperti** (da pagina 376 a 521).

Il tutto preceduto da un **indice con collegamento ipertestuale** (da pagina 2 a 23).

Gli indici sono organizzati distinti per ruolo e nell'ambito del ruolo per tipologia di provvedimento (gerarchico - straordinario).

Le massime sono indicizzate per materia (requisiti morali, attività incompatibile...). Cliccando sulla massima si è immediatamente reindirizzati alla decisione richiesta.

Le decisioni sono in ordine cronologico e raggruppate per ruolo.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo massimario clicca qui.](#)

5. SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE - Approvata la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione

E' stato pubblicato, nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto ministeriale del 12 giugno 2017** con il quale è stata approvata la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, costituita da:

a) Verbale di revisione: Sezione I - Rilevazione;

b) Verbale di revisione: Sezione II - Accertamento.

c) Schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre.

Le varie **schede di settore** riguardano: *cooperative sociali, cooperative produzione e lavoro, cooperative agricole (di lavoro agricolo, di conferimento prodotti agricoli e di allevamento), cooperative di trasporto, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative o consorzi di garanzia fidi, cooperative di dettaglianti, consorzi agrari.*

Le **schede relative ai provvedimenti da proporre** riguardano: *la proposta di gestione commissariale; la proposta di scioglimento; la proposta di sostituzione del liquidatore o di cancellazione dal Registro delle imprese; la proposta di liquidazione coatta amministrativa,*

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al **decreto ministeriale 6 dicembre 2004**, e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 22 dicembre 2005; D.M. 23 febbraio 2015)..

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.

La modulistica approvata con il presente decreto è posta in uso entro i 90 giorni successivi dalla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 12 giugno 2017 con allegata la nuova modulistica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 6 dicembre 2004 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, alla Sezione dedicata agli Enti cooperativi clicca qui.](#)

6. NUOVA DIRETTIVA UE SU ALCUNI ASPETTI DI DIRITTO SOCIETARIO - Abrogate sei precedenti direttive

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169/46 del 30 giugno 2017, la **Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017**, relativo ad alcuni aspetti di diritto societario.

A seguito delle numerose e sostanziali modifiche che nel tempo sono state apportate alle direttive 82/891/CEE e 89/666/CEE del Consiglio, e alle direttive 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio si è reso opportuno, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla loro codificazione con questa nuova direttiva, la quale stabilisce misure concernenti:

- il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società, per quanto riguarda la **costituzione di società per azioni**, nonché la salvaguardia e le modifiche del capitale sociale delle stesse per rendere siffatte garanzie equivalenti,

- il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società, per quanto riguarda la **pubblicità**, la **validità degli obblighi di tali società**, nonché la **nullità delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata**, per rendere siffatte garanzie equivalenti,

- la **pubblicità delle succursali create in uno Stato membro** da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato,

- la **fusione delle società per azioni**,

- le **fusioni transfrontaliere delle società di capitali**,
- le **scissioni delle società per azioni**.

Abrogate le direttive:

- 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni,
- 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato,
- 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali,
- 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi,
- 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativa alle fusioni delle società per azioni e
- 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

7. TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - Dal 1° luglio al via le nuove modalità di pagamento - Istituiti i nuovi codici tributo

A decorrere **dal 1° luglio 2017** i contribuenti possono utilizzare nuove modalità per versare le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali per i servizi offerti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in materia di catasto e di pubblicità immobiliare.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, emanato in data 28 giugno 2017 uno specifico **provvedimento, protocollo n. 120473/2017**, con il quale sono state individuate le modalità attuative per la riscossione delle **tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali**, nonché di ogni altro provento dovuto per i servizi resi dagli Uffici Provinciali-Territorio, da corrispondere, mediante i sistemi di pagamento, diversi dal contante, previsti dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall'art. 7-quater, comma 36, del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016.

A decorrere dalla medesima data, per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, compresa l'imposta di bollo, degli interessi e delle sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi, dovrà essere utilizzato il **modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)**, utilizzando i codici tributo che sono stati istituiti con la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79/E del 30 giugno 2017**.

Confermato l'utilizzo dei terminali POS installati presso gli Uffici Provinciali-Territorio per il pagamento delle entrate erariali da corrispondere, contestualmente all'erogazione dei servizi catastali ed ipotecari, anche se tali sistemi di pagamento costituiscono **modalità alternative di pagamento**, nel caso di malfunzionamento, anche temporaneo, dei sistemi tecnologici.

A decorrere **dal 1° ottobre 2017** cessano di applicarsi le disposizioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 23 febbraio 2005, relative al pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali tramite deposito interno.

Per il versamento delle somme da corrispondere in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali-Territorio, **fino al 31 dicembre 2017** sono ammessi i pagamenti in contante e con titoli al portatore, secondo le modalità vigenti.

Dal 1° gennaio 2018, le riscossioni dei suddetti tributi saranno effettuate **esclusivamente con le modalità telematiche** indicate nel provvedimento n. 120473/2017 e, pertanto, i contribuenti non potranno più utilizzare il contante o i titoli al portatore.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 120473/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 79/E/2017 clicca qui.](#)

8. INDIRIZZO DI PEC - Definite le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite servizi telematici

Le persone fisiche e gli altri soggetti, con indirizzo non inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), possono comunicare solo in modalità telematica la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica degli atti impositivi, a partire **dal 1° luglio 2017**.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento del 28 giugno 2017, Prot. n. 120768**, con il quale vengono anche **definite le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia stessa**.

Ricordiamo che il settimo comma dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'articolo 7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*" (c.d. "*Decreto fiscale*"), convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, consente, ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC e nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.F.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.

Il citato articolo 7-quater, nono comma, ha, inoltre, modificato anche l'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1972, prevedendo che, per tali soggetti che ne fanno richiesta, la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della richiesta.

Con il Provvedimento in commento vengono disciplinate le **modalità di comunicazione**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso cui ricevere la notifica degli atti della stessa Agenzia e dell'agente della riscossione.

La modalità di notifica tramite PEC si applica alle **notificazioni degli avvisi e degli altri atti** effettuate a **decorrere dal 1° luglio 2017**, ai sensi dell'articolo 7-quater, settimo comma.

Il provvedimento interessa unicamente:

- **le persone fisiche, residenti e non residenti;**
- **i soggetti diversi dalle persone fisiche;**

che non sono obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

L'Ufficio ha peraltro precisato che l'indirizzo comunicato **può essere utilizzato anche dall'agente della riscossione** per la notifica di cartelle di pagamento e degli atti relativi alla procedura di riscossione.

La trasmissione dei dati relativi all'indirizzo PEC, tramite i servizi telematici, sostituisce la presentazione del modello ed il punto 4 "*Reperibilità del modello*" del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 44027/2017 del 3 marzo 2017 è soppresso.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 120768/2017 clicca qui.](#)

9. SPLIT PAYMENT - Esteso il perimetro applicativo - Fissate le nuove regole

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, il **Decreto 27 giugno 2017**, recante "*Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA*".

Ricordiamo che, con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. "*Manovra correttiva 2017*"), il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*Split Payment*") è stato esteso a:

- A) tutte le **pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato**, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- B) le **società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- C) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- D) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
- F) le **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

A partire dal prossimo 1° luglio più di 29.000 soggetti dovranno trattenere, al momento del pagamento, l'IVA risultante dalla fattura emessa dal cedente o prestatore.

Come si individua il momento di esigibilità del tributo per la PA e per le società?

L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale originario rimane invariato. Il testo della disposizione prevede che *“L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”*. Il nuovo comma 2 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima”*.

Le modifiche sono due. In primo luogo l'individuazione del momento di esigibilità riguarda non solo la Pubblica Amministrazione, ma anche le società. Si tratta di una conseguenza diretta dell'estensione del perimetro applicativo della scissione.

La seconda modifica riguarda la possibilità di anticipare l'esigibilità del tributo non solo al momento della **ricezione della fattura** (questa possibilità era già prevista), ma in alternativa al momento della **registrazione della medesima**.

In linea generale, il versamento dell'imposta va effettuato dal cessionario/committente del servizio a partire dalla data in cui l'imposta diviene esigibile e fino al giorno **16 del mese successivo** a quello di esigibilità.

Il cessionario/committente può optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata **al momento della ricezione della fattura oppure al momento della registrazione della stessa**.

Il versamento va effettuato tramite **modello F24** (utilizzando uno specifico codice tributo) e non è **ammessa alcuna compensazione**.

Il nuovo **D.M. 27 giugno 2017**, oltre a modificare il precedente D.M. 23 gennaio 2015 per adeguarlo all'avvenuto allargamento dell'ambito di applicazione dello *“split payment”* (art. 1), stabilisce, all'art. 2, che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017** e consente, per adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile:

- alle **Pubbliche Amministrazioni**, di versare l'IVA dovuta all'Erario **entro il 16 novembre 2017** (primo pagamento);
- alle **società soggette alla disciplina** di provvedere all'annotazione delle fatture per le quali l'esigibilità è compresa tra il 1° luglio ed il 30 novembre 2017, di effettuare il relativo versamento dell'imposta **entro il 18 dicembre 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina del Dipartimento delle Finanze e scaricare il testo del decreto, della relazione illustrativa e degli elenchi dei nuovi soggetti clicca qui.](#)

10. PICCOLA PESCA ARTIGIANALE - Fissate le regole per il rilancio e disciplinate le procedure per la costituzione di Consorzi di gestione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, il **Decreto 7 dicembre 2016**, recante *“Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale”*.

Finalità del provvedimento è quello di definire cosa s'intenda per *“piccola pesca artigianale”* e per *“piccola pesca”*, mettendo in evidenza il ruolo positivo di quelle realtà fortemente legate ai territori e alle loro tradizioni che svolgono la loro attività con attrezzi e metodologie sostenibili.

Il decreto 7 dicembre 2016, all'articolo 1, punto 1.1., definisce **«piccola pesca artigianale»**: la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca ivi indicati.

Al successivo punto 1.2. definisce **«piccola pesca»**: sia la «piccola pesca artigianale» che la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca ivi indicati.

Il provvedimento – che è **in vigore dal 1° luglio 2017** - permetterà di incentivare l'aggregazione fra gli operatori interessati, migliorandone gli standard economici attraverso il **riconoscimento di specifici Consorzi di gestione** che potranno avere facoltà gestionali sulle risorse ittiche a livello locale.

Le imprese della «piccola pesca artigianale», operanti nell'ambito dello stesso Compartimento marittimo, possono costituire un Consorzio di gestione. Il Consorzio può essere costituito su richiesta delle imprese di pesca interessate che comprendano un numero di soci rappresentativo di almeno il 75% delle imprese che esercitano la «piccola pesca artigianale» nel Compartimento marittimo nel cui ambito territoriale si intende costituire il Consorzio.

Gli statuti dei consorzi, sia di nuova costituzione sia preesistenti, devono in ogni caso essere trasmessi, per la loro approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

I Consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare di incentivi previsti dalle leggi nazionali e dai regolamenti europei nei limiti e con le modalità ivi previste.

La "piccola pesca" o "pesca costiera artigianale" nell'Unione Europea è da molti anni al centro dell'attenzione della Politica Comune della Pesca, e trova particolare considerazione nel nuovo **Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)** che riserva alla *pesca costiera artigianale* misure per lo sviluppo della sostenibilità di questo segmento considerato generalmente meno impattante sulle risorse e a maggiore valenza sociale e, nel Mediterraneo, non competitivo in mancanza di sostegni pubblici. Il fondo:

- sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile,
- aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie,
- finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee,
- agevola l'accesso ai finanziamenti.

Il **Regolamento (CE) 508/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, rivolge un'attenzione particolare alla situazione della pesca costiera artigianale ed obbliga gli Stati Membri, nei quali oltre 1.000 pescherecci possono essere considerati adibiti alla pesca costiera artigianale, a redigere un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale, evidenziando dunque la necessità di politiche mirate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento UE 508/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per vuoi saperne di più sul FEAMP clicca qui.](#)



11. IMPRESA IN UN GIORNO - Online la nuova versione del portale

Più di 200mila visitatori al mese per il portale nazionale nato per semplificare le procedure della pubblica amministrazione rispetto al mondo imprenditoriale.

Più di 200mila visitatori da tutta Italia accedono in media ogni mese alla piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, ora online in una nuova versione ancora più semplice e immediata che lo conferma come uno degli strumenti più efficaci intorno al quale ruota la strategia di semplificazione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.

Attualmente sono **3.529 i Comuni che hanno deciso di avvalersi delle Camere di Commercio** utilizzando i servizi digitali della piattaforma camerale per facilitare le imprese nell'adempimento delle pratiche amministrative necessarie per avviare o gestire un'attività.

Ma il portale è comunque il **punto di accesso unico di tutti gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)**, anche quelli che non hanno una collaborazione diretta con le Camere di commercio. La nuova release del portale consente tra l'altro di navigare in modo agevole in **tre diverse sezioni** che hanno al centro:

- **l'Impresa e il Comune**, per conoscere a cosa servono i SUAP e fare seguito agli adempimenti;
- **l'impresa e la PA centrale**, per adempiere agli altri obblighi amministrativi della Pubblica Amministrazione;
- **l'impresa e l'Europa**, per ottenere informazioni e assistenza, anche in lingua inglese, qualora si intenda operare in uno dei paesi dell'Unione europea.

La rinnovata veste grafica del portale è coerente con le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per i siti della Pubblica Amministrazione ed è disponibile anche sui dispositivi mobili.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

12. SPID - Si aggiungono due nuovi gestori accreditati

Due nuovi gestori (**Namirial S.p.a** e **Register.it S.p.a.**) hanno sottoscritto la convenzione e sono stati inseriti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) nel registro dei gestori di identità digitale.

Entro il mese di luglio, entrambi inizieranno ad erogare a cittadini e imprese le credenziali uniche per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

Namirial S.p.a e Register.it S.p.a, si aggiungono ad Aruba, Infocert, Poste Italiane, Sielte e Tim; diventano così **sette i soggetti abilitati al rilascio dell'identità digitale**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)



13. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Al via dal 1° luglio il nuovo ente della riscossione che sostituisce Equitalia - Approvato il nuovo Statuto

Come previsto dal D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, a decorrere **dal 1° luglio 2017** le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nasce l'ente pubblico economico, **Agenzia delle entrate-Riscossione**.

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire dal 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Operativo a breve anche il **portale** del nuovo ente, all'interno del quale, accedendo nell'area riservata, sarà possibile ad esempio:

- *controllare la propria situazione debitoria;*
- *procedere con il pagamento di cartelle e avvisi;*
- *richiedere la rateizzazione fino all'importo di 60.000 euro.*

Ricordiamo che, con il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2017, è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Statuto del nuovo ente clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale del nuovo ente clicca qui.](#)

14. COMMERCIO - Dal 1° luglio al via in tutta Italia i saldi estivi 2017 - Durata variabile - Disponibile il calendario completo - Le richieste di revisione della normativa

A differenza degli anni passati, i saldi estivi 2017 sono ufficialmente **iniziati in tutta Italia il 1° luglio 2017** e si concluderanno tra il 15 agosto e il 30 settembre a seconda del calendario fissato dalle singole Regioni.

Quest'anno, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha infatti deciso di uniformare almeno la data di partenza, mentre continua a variare la durata complessiva.

Ecco il calendario completo dei saldi estivi:

- **ABRUZZO:** 1 luglio - 30 agosto
- **BASILICATA:** 1 luglio - 2 settembre

- CALABRIA: 1 luglio - 1 settembre
- CAMPANIA: 1 luglio - 30 agosto
- EMILIA-ROMAGNA: 1 luglio - 30 agosto
- FRIULI VENEZIA-GIULIA: 1 luglio - 30 settembre
- LAZIO: 1 luglio - 12 agosto
- LIGURIA: 1 luglio - 15 agosto
- LOMBARDIA: 1 luglio - 30 agosto
- MARCHE: 1 luglio - 1 settembre
- MOLISE: 1 luglio - 30 agosto
- PIEMONTE: 1 luglio - 26 agosto
- PUGLIA: 1 luglio - 15 settembre
- SARDEGNA: 1 luglio - 30 agosto
- SICILIA: 1 luglio - 15 settembre
- TOSCANA: 1 luglio - 30 agosto
- UMBRIA: 1 luglio - 30 agosto
- VALLE D'AOSTA: 1 luglio - 30 settembre
- VENETO: 1 luglio - 31 agosto
- PROVINCIA DI BOLZANO: nella maggior parte dei comuni i saldi iniziano il 1° luglio e terminano il 12 agosto, mentre in altri andranno dal 19 agosto al 30 settembre,
- PROVINCIA DI TRENTO: i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Alcuni suggerimenti. La legge prevede che i saldi **non riguardano tutti i prodotti**, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda.

I commercianti hanno **l'obbligo di esporre**, accanto al prodotto, **il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso applicato**.

I prodotti in saldo devono essere **separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale** e, se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli.

Il negoziante, inoltre, è obbligato a **sostituire l'articolo difettoso** anche se dichiara che i capi in vendita durante i saldi non si possono cambiare (esibendo naturalmente lo scontrino).

Le richieste di revisione della normativa. Come tutti gli anni, anche quest'anno, da un sempre maggior numero di Associazioni di categoria e di Associazioni dei consumatori si richiede una **revisione della normativa che regola i saldi di fine stagione**.

Da una parte si sottolinea il fatto che, trattandosi di "vendite di fine stagione", la data di partenza dovrebbe essere a fine stagione e non nei primi giorni dell'inizio dell'estate e si chiede, pertanto, che venga **posticipata la data di inizio** e che venga inoltre **fissata una durata limitata** (massimo 30 giorni).

Da un'altra parte si rilancia la necessità di una riforma dei "saldi di fine stagione", considerata - soprattutto dopo l'avvento del "commercio online", che consente agli utenti di acquistare tutto l'anno prodotti scontati, senza limiti temporali - "**pratica obsoleta e medievale**", liberalizzando il settore e lasciando maggiore libertà di scelta ai commercianti.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2017)

1) Decreto-Legislativo 19 agosto 2017, n. 100: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 aprile 2017, n. 101: Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di maggio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017: Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 giugno 2017: Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 7 dicembre 2016: Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 14 giugno 2017: Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2017)

1) Decisione (UE) 2017/1003 della Commissione del 13 giugno 2017, sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016. [notificata con il numero C(2017) 3865]. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 152/3 del 15 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169/1 del 30 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169/8 del 30 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo ad alcuni aspetti di diritto societario. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169/46 del 30 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

*Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti
serene vacanze!!*